

Michele Ravaioli*

*Assetti fondiari e domini collettivi:
il pluralismo giuridico in Italia*

Parole chiave: geografia giuridica, pluralismo giuridico, assetti fondiari collettivi.

Il presente contributo approfondisce il fenomeno degli assetti fondiari collettivi in Italia, attraverso una prospettiva inserita nel quadro della geografia giuridica. In particolare, la presenza di comunità montane che nel corso dei secoli hanno prodotto un proprio ordinamento giuridico, coesistente con quello statale e composto da fondazioni socio-antropologiche, pratiche e consuetudini antiche ispirate ad un modello di società comunitaristico e reicentrico, evidenzia il carattere giuridicamente pluralistico dello spazio sociopolitico italiano. Pertanto, l'analisi mette in dialogo le peculiarità empiriche di tali istituzioni collettive con il concetto di pluralismo giuridico, nel tentativo di valutarne le positività sociali, ambientali ed etiche.

Land tenures and collective domains: legal pluralism in Italy

Keywords: legal geography, legal pluralism, collective land structures.

This article explores the phenomenon of Italian collective land structures, through a legal geography perspective. In particular, the existence of mountain communities that throughout centuries have produced their own juridical order, coexisting with that of the State and composed by socio-anthropological foundations, ancient practices and customs inspired by a communitarian and reicentric model of society, highlights the legal-pluralist character of the sociopolitical Italian space. Therefore, the analysis connects the empirical peculiarities of these collective institutions to the concept of legal pluralism, in the attempt of evaluating their social, environmental and ethical positivities.

* Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DiSCi, Alma Mater Università di Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna, michele.ravaioli6@unibo.it.

Saggio proposto alla redazione il 22 maggio 2024, accettato il 10 ottobre 2024.

Rivista geografica italiana, CXXXI, Fasc. 4, dicembre 2024, Issn 0035-6697, pp. 22-43, Doi 10.3280/rgioa4-2024oa18971

Copyright © FrancoAngeli.

This work is released under Creative Commons Attribution – Non-Commercial – No Derivatives License.

For terms and conditions of usage please see:

<http://creativecommons.org>.

I. INTRODUZIONE. – Le utilizzazioni collettive delle risorse fondiari per il sostentamento delle comunità rappresentano una delle forme più antiche di interazione tra collettività e territorio circostante, quelle che Grossi (2008, p. 2) descrive come “manifestazioni di un costume primordiale, [...] un *prius* rispetto allo Stato, emanazioni genuine di una società che spontaneamente si auto-ordina al fine di garantirsi una migliore sopravvivenza quotidiana”.

Il fenomeno degli assetti fondiari collettivi – formalmente riconosciuti e istituzionalizzati a livello giuridico attraverso la legge di attuazione costituzionale n. 168 del 2017 recante norme in materia di “domini collettivi” – si collega, quindi, alla presenza di comunità montane che nel corso dei secoli hanno prodotto un proprio ordinamento giuridico, coesistente con quello statale, composto da fondazioni socio-antropologiche, pratiche e consuetudini antiche ispirate ad un modello di società comunitaristico e reicentrico. Tali peculiari assetti fondiari, pur sempre rispondenti ad un’esigenza di organizzazione territoriale, costituiscono “un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi” (Cattaneo, 1851, p. 5). In sostanza, queste modalità di organizzazione territoriale comunitaria e collettiva, insieme alle relative istituzioni sorte proprio a tutela dell’ordine sociale ivi territorializzato mediante rapporti di proprietà collettiva, risultano regolate primariamente da ordinamenti giuridici propri, paralleli e concorrenti a quello dello Stato, la cui costituzione deriva da processi di produzione giuridica dal basso aventi luogo in ambito comunitario.

Il presente contributo, dunque, si pone il duplice obiettivo di approfondire e valorizzare il tema degli assetti fondiari collettivi in Italia, mediante un’analisi empirica inserita nel quadro concettuale della geografia giuridica (Asoni, 2024). In particolare, saranno indagati i diversi e sovrapposti regimi giuridici che vanno a determinare le modalità di regolamentazione e di gestione patrimoniale dei territori della proprietà collettiva, ricorrendo alla categoria analitica di pluralismo giuridico (Griffiths, 1986; Benda-Beckmann, 2002). In tal modo l’analisi, da un lato, fornisce una sufficiente comprensione del fenomeno dei domini collettivi, evidenziandone la dimensione giuridicamente pluralistica che altrimenti rimarrebbe sottraccia; dall’altro permette di valutarne le positività sociali, ambientali ed etiche.

Le domande di ricerca che tracciano l’asse lungo cui si snoda l’elaborato sono le seguenti: quali relazioni sussistono tra l’ordinamento giuridico nazionale dello Stato e gli ordinamenti giuridici dei domini collettivi? Quale tipologia di pluralismo giuridico si manifesta nello spazio sociopolitico italiano in riferimento ai domini collettivi? Quali implicazioni derivano da tale condizione?

La metodologia utilizzata al fine di rispondere ai quesiti si basa da un lato su un’analisi bibliografica della letteratura rilevante, dall’altro su un’etnografia mobile ispirata a seguire le “impronte nel tempo-mondo” (Ingold, 2021, p. 205). Tale etnografia è stata elaborata nel corso di un percorso itinerante tra le Comunanze

Agrarie¹ di Vepri (PG) e Bagnara (PG), quale periodo di ricerca empirica sul campo durante il quale ho potuto attraversare fisicamente il territorio, incontrare e conversare con gli abitanti (sia attraverso chiacchierate informali che mediante l'organizzazione di interviste semi-strutturate), e partecipare a molteplici attività legate alle istituzioni collettive. La graduale immersione nella vita quotidiana delle comunità che abitano tali territori ha quindi permesso l'acquisizione di informazioni specifiche legate ai contesti locali di studio, la cui raccolta è stata possibile principalmente grazie alla condivisione e sperimentazione dello stesso *tempo-mondo* in continuo divenire, quale intreccio di storie, apprendimenti e relazioni. Ad esempio, la partecipazione a momenti collettivi nei quali venivano messe in atto determinate pratiche selvicolturali, legate sia alla gestione forestale che all'esercizio dell'uso civico, ha permesso di comprendere come avviene la gestione dei beni forestali nelle sue diverse fasi e, in particolare, di identificare la complessa rete di relazioni giuridiche che la caratterizza e che gli utenti delle Comunanze conoscono e sperimentano nella loro quotidianità.

Il primo paragrafo approfondisce il concetto di pluralismo giuridico, sviluppato in seno all'ambito di ricerca delle *legal geographies*, al fine di delinearne un inquadramento teorico, in connessione all'esperienza empirica degli assetti fondiari collettivi italiani.

Il secondo paragrafo è diviso in due sezioni.

La prima fornisce una panoramica generale dei domini collettivi, analizzando tanto i caratteri giuridici quanto le caratteristiche socio-antropologiche degli stessi, in dialogo con il quadro concettuale di riferimento. Da tale analisi emerge un disegno caratterizzante l'organizzazione fondiaria collettiva come assetto proprietario comunitaristico e reicentrico, solidaristico e progettuale, organizzato secondo rapporti funzionali, collettivistici e non-potestativi tra comunità e risorse territoriali, che ne garantiscano la preservazione intergenerazionale.

Nella seconda sezione sono illustrati i risultati empirici ricavati dall'analisi dei casi studio delle Comunanze Agrarie di Bagnara e Vepri. Mediante un'indagine sia degli ordini giuridici dei domini collettivi che delle relative modalità di gestione patrimoniale, le interrelazioni esistenti tra le prescrizioni derivanti da questi ordini comunitari e le norme giuridiche emesse dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono messe in evidenza, al fine di trarre alcune riflessioni circa le modalità attraverso cui le istituzioni di proprietà collettiva sostanziano il concetto di pluralismo giuridico in Italia. In particolare, tale analisi ha permesso l'individuazione della tipologia empiricamente specifica di pluralismo giuridico connessa a tali istituzioni comunitarie, definita come pluralismo di sistemi interno ad un sistema.

¹ Specifica denominazione delle istituzioni di proprietà collettiva (domini collettivi), tipica della zona umbro-marchigiana.

Infine, nel paragrafo conclusivo gli assetti fondiari collettivi sono concettualizzati in chiave prospettica come spazi del possibile, ovvero basi storico-tradizionali condivise da cui avviare potenziali processi di co-costruzione di futuri possibili ed inediti.

2. GEOGRAFIA GIURIDICA E PLURALISMO GIURIDICO. – Nell’ambito della cosiddetta *legal geography*, quale percorso interdisciplinare di ricerca tra geografia e giurisprudenza che guarda alle interrelazioni esistenti tra spazio e diritto (Braverman *et al.*, 2014; Delaney, 2015), emerge il tema di quello che viene definito *legal pluralism* (pluralismo giuridico), ossia la pluralità di regimi giuridici applicabili entro uno stesso spazio sociopolitico (Asoni, 2024). Tale concetto è stato oggetto di un intenso dibattito fra diversi autori (Griffiths, 1986; Woodman, 1998; Tamanaha, 2000; Benda-Beckmann, 2000, 2002), i cui contrasti sui caratteri definitivi hanno determinato una “pluralità di pluralismi giuridici” (Tamanaha, 2000, p. 297). Tale pluralità si collega non solo alle differenti definizioni elaborate nell’ambito di questo dibattito, ma soprattutto alle specifiche peculiarità di qualsivoglia situazione giuridicamente pluralistica, le quali vanno a determinare particolari caratteristiche empiriche attraverso cui ogni pluralismo giuridico si manifesta (Benda-Beckmann, 2002).

Ciononostante, nel dibattito emergono anche alcuni elementi comuni. Il primo è il collegamento tra la coesistenza di più ordini giuridici e la compresenza di fonti del diritto tra loro differenti, derivanti da forme d’organizzazione sociopolitica diverse dallo Stato. In questo caso il tema della pluralità di ordini giuridici connette la *legal geography* a prospettive di antropologia e sociologia giuridica, e soprattutto al diritto comparato (Robinson e Graham, 2018; Schenk, 2018). Su questo aspetto si nota una convergenza rispetto alla volontà di combattere quello che viene definito *centralismo giuridico* (Griffiths, 1986, p. 1), ovvero l’identificazione forzata del diritto unicamente con le leggi dello Stato. Eppure, se da un lato appare condivisa l’idea che qualunque forma di coesistenza di differenti fonti del diritto determina la presenza di una situazione giuridicamente pluralistica (Woodman, 1998; Benda-Beckmann, 2000, 2002), alcuni autori preferiscono distinguere tra *pluralismo giuridico debole*, nel caso di riconoscimento da parte dell’autorità statale, e *pluralismo giuridico forte*, qualora il diritto non-statuale conviva con quello statale pur se ontologicamente escluso dallo stesso (Griffiths, 1986).

Un secondo aspetto comune è legato, invece, alla tradizione postcoloniale del concetto, laddove tale pluralità giuridica coinvolge norme e conoscenze di popoli indigeni. In particolare, l’associazione tra società coloniali e post-coloniali e pluralismo giuridico si rifà a questioni politiche e conflittuali, emergenti dalle limitazioni poste dal diritto ambientale, circa la capacità dei gruppi indigeni di governare i territori che abitano (Asoni, 2024), come in Australia (Agius *et al.*, 2007), Canada

(Eagan e Place, 2013) e Stati Uniti (Shoemaker, 2017). In questi casi il concetto di pluralismo giuridico va ad interessare il tema dei diritti di proprietà, poiché le leggi degli Stati coloniali hanno spesso prodotto processi di usurpazione delle terre indigene, possedute dalle comunità locali sulla base di leggi consuetudinarie e popolari (Benda-Beckmann, 2002). Tale dinamica risulta piuttosto simile a quanto storicamente accaduto con gli assetti fondiari collettivi italiani, i quali sono stati sottoposti a procedure di affrancazione, liquidazione e scioglimento previste dalle leggi nazionali dello Stato italiano, pur trattandosi di terre possedute originariamente da comunità locali che di fatto le gestivano collettivamente mediante un insieme di atti normativi emessi su base assembleare.

Malgrado tali dinamiche, ad oggi si rileva la persistente (r)esistenza di istituzioni estranee e antecedenti all'entità statale italiana, sorrette da atti fondativi e regolamentativi propri, che permeano le comunità di reti di relazioni sociali e obbligazioni reciproche talvolta più incisive di quelle collegate allo Stato stesso.

Dunque, il presente contributo si pone anche l'obiettivo di decentrare il concetto di pluralismo giuridico, generalmente applicato nel contesto di popolazioni indigene localizzate in quello che viene definito il Sud Globale, ma che in realtà interessa anche esperienze in atto nella parte settentrionale del globo.

3. DOMINI COLLETTIVI E COMUNANZE AGRARIE

3.1 *I domini collettivi*. – I domini collettivi costituiscono un insieme variegato di istituzioni comunitarie, di origine secolare e dunque prestatuali, rappresentative di un peculiare assetto proprietario. Si tratta di una comproprietà solidale intergenerazionale di un patrimonio collettivo a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, preservata mediante l'applicazione di un regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità dello stesso (Grossi, 1990). Ne consegue che gli assetti fondiari collettivi rappresentano specifiche forme di organizzazione territoriale, basate su rapporti di proprietà alternativi alla dicotomica ripartizione tra proprietà pubblica e privata, ereditata dalla tradizione giuridica romanica (Grossi, 1997). Tale soluzione collettiva e comunitaria della proprietà fondiaria, elaborata in relazione all'inevitabile esigenza di ogni gruppo umano di costruire il proprio sistema territoriale, diverge dalle soluzioni individuali/stiche poiché rispondente a diverse "fondazioni antropologiche" (Grossi, 1990, p. 507). Se la proprietà privata individuale rappresenta una "antropologia individualistica" (Grossi, 2012, p. 6), dal cui soggettivismo estremo si irraggiano gli illimitati poteri dell'individuo proprietario, la proprietà collettiva invece costituisce un'antropologia collettivistica, costantemente perseguitata in ragione della sua intrinseca opposizione al soggetto razionale, individualistico e atomizzato. Nell'ambito di questa altra antropologia, il soggetto è presente insieme alle sue relazioni, ai suoi ideali, ai suoi valori e alla

sua vita quotidiana, ma la sua individualità è attenuata in relazione alla comunità e alla terra, pilastri portanti della costruzione collettiva (Grossi, 2012). Infatti, non si tratta solo di una differenza giuridica tra forme proprietarie, ma piuttosto di un confronto fra mondi in azione, le cui fondazioni risultano diverse poiché diversi sono i valori portanti (Grossi, 2020).

Giuridicamente, tali forme di proprietà collettiva non sono costruite sulla base di rapporti giuridici privatistici di natura negoziale, ma piuttosto su vincoli di appartenenza fondiaria e territoriale legati a processi storici di apprensione originaria delle terre oppure ad atti emessi da autorità superiori concedenti tale apprensione (Cerulli Irelli, 2016). In ogni caso, e a differenza delle comunioni privatistiche temporanee composte da singole persone insieme riunite, è la comunità ad essere il soggetto collettivo che dei beni si appropria divenendone così titolare (*ibidem*). La proprietà collettiva, dunque, risulta essere quel paradigma proprietario in cui l'appartenenza dei beni è imputata a una comunità ininterrotta nel tempo: affinché la relazione comunità-territorio si traduca in proprietà collettiva è condizione necessaria l'incorporazione di scelte giuridiche volte ad implementare un assetto comunitario che si fa espressione di una visione strettamente funzionale dei rapporti coi beni, lontana da indulgenze individualistiche e potestative (Grossi, 1990). In altre parole, l'appartenenza originaria e collettiva dei beni alla comunità si traduce in un regime giuridico che sottrae tali beni alla disponibilità dei singoli individui al fine di trasmetterli alle generazioni future (Cerulli Irelli, 2016).

Un esempio dell'incorporazione di scelte giuridiche lontane da indulgenze individualistiche e potestative è rappresentato dalla regolamentazione e gestione dei beni collettivi, il cui scopo principale è quello di preservare il sistema collettivo. Con particolare attenzione ai casi della Comunanze Agrarie marchigiane, seppur le sue osservazioni possano essere applicate su scala più estesa, Gobbi (2005) ne ha illustrato gli elementi chiave, focalizzandosi su tre aspetti principali.

Il primo concerne il carattere peculiare dei diritti che gravano su tali beni, nei termini in cui essi sono costruiti non tanto sul soggetto ma quanto più sull'oggetto, secondo una linea di tendenza dal basso verso l'alto. In tal senso, essi non attingono alle persone, ma alla comunità quale unità ecosistemica territoriale, fisica e sociale. Infatti, l'acquisizione degli stessi avviene su base territoriale da parte di coloro i quali appartengono a quell'ecosistema, ovvero gli abitanti. Ne consegue una cultura giuridica altamente funzionale al controllo interno delle risorse, mediante la correlazione quasi esclusiva di queste con le attività e le esigenze della collettività che va a formare quella stessa unità territoriale. Ciò permette a sua volta di trattenere in *loco* i benefici derivanti dai beni collettivi, tutelandoli al contempo da interessi provenienti dall'esterno.

Il secondo aspetto considera le modalità di fruizione e utilizzo dei beni collettivi, laddove le comunità impongono agli utenti comportamenti consuntivi di tipo

non dissipante attraverso la regolamentazione della fruizione stessa (quali modalità e tecniche di fruizione delle risorse ammettere o vietare, quali porzioni di bosco destinare al taglio, quali intervalli di taglio seguire, quali modalità e attrezzature per il taglio ammettere o vietare, da quali aree pascolive bandire il transito di capre, quali modalità e tecniche di caccia e raccolta ammettere o vietare, ecc.).

Connesso a questo secondo aspetto è il successivo, il quale si riferisce alla calibrazione dei livelli di consumo in rapporto allo stato della vegetazione e al numero di fruitori esistenti e si esprime nella definizione di limiti alle quantità pro capite di legnatico fruibile e capi di bestiame pascolabili (in situazioni di importante scarsità di risorse si sono verificati anche episodi di modificazione dei criteri d'accesso all'utenza in termini restrittivi).

L'implementazione di un simile assetto organizzativo, espressione di una visione strettamente funzionale dei rapporti coi beni, è il riflesso delle peculiari fondazioni antropologiche su cui si reggono gli assetti fondiari collettivi: comunitarismo e re-centrismo (Grossi, 2020). Il primo si riferisce al primato della comunità sul singolo, concettualizzando la comunità come un elemento che integra il soggetto individuale conferendogli una posizione e una voce rafforzate nella collettività; allo stesso tempo, la comunità è considerata come un ponte intergenerazionale volto alla sua stessa preservazione perpetua nel tempo. Il secondo è il primato della terra sul soggetto e le sue esigenze individualistiche, e si collega alla concettualizzazione della terra in tutte le sue forme come garante della sopravvivenza e fonte di vita per la collettività. Ecco come, parallelamente alle differenze prettamente giuridiche tra le due forme proprietarie, la proprietà collettiva rappresenta un diverso mondo in azione.

Inoltre le realtà comunitarie organizzate secondo questi principi, quali i domini collettivi, risultano prevalentemente localizzate in aree montane poco attrattive per l'agricoltura meccanica ed intensiva, zone in cui il mutuo sostegno è indispensabile per affrontare le complessità della sopravvivenza. Infatti, la collettivizzazione delle terre risponde ai caratteri aspri della vita montana, nella quale la dimensione comunitaria assume una posizione di preminenza tale per cui i beni collettivi non vanno a rispondere agli interessi esclusivi del titolare della proprietà, ma sono piuttosto concettualizzati come elementi imprescindibili per la vita comunitaria attuale e futura (Costato, 2001).

In sostanza, quindi, si tratta di comunioni, progettuali e solidaristiche, di persone legate da reti di relazioni, vincoli reciproci, obbligazioni sociali e valori condivisi, che hanno in comproprietà un insieme di terre e beni – generalmente boschi e pascoli, ma anche coltivi e fabbricati – di cui tutta la collettività facente parte dell'istituzione collettiva locale può usufruire, nel rispetto delle norme approvate dall'assemblea.

Nel contesto dell'Italia unitaria gli assetti fondiari collettivi, quali anomalie rispetto al monismo economico e giuridico del nascente Stato, si sono scontrati con l'imporsi della proprietà privata individuale e del liberalismo, centrali nella fon-

dazione antropologica nazionale (Grossi, 2020). La naturalizzazione e diffusione di quest'ultima è stata veicolo di un "acceso individualismo proprietario" (Grossi, 2008, p. 4), basato su convinzioni quali l'assolutezza della stessa proprietà privata e l'assenza di una sua dimensione sociale (Rodotà, 2013). Contrapposti ai diritti collettivi come visti finora, i diritti soggettivi di proprietà privata si contraddistinguono per i caratteri di 'pienezza' del diritto, nel senso che il proprietario può fare dei beni posseduti quello che vuole, compresa la loro distruzione, e di 'esclusività' del diritto stesso, nel senso che il proprietario ha la facoltà di escludere chiunque altro dal godimento della propria cosa (Maddalena, 2011, pp. 3-4).

A livello giuridico, l'opposizione alle istituzioni di proprietà collettiva è da ricercarsi nel problema della relativizzazione di un ordinamento (dello Stato) che deve restare l'unico costitutivo dell'ordine sociale. Infatti, l'esistenza di queste secolari istituzioni collettive – autonomamente organizzate attraverso atti normativi propri che tuttora regolano attività, finalità, organi, modalità di gestione del patrimonio collettivo e di godimento dei diritti d'uso civico – non era compatibile con l'assolutismo giuridico statale, basato sull'equazione *un solo Stato = un solo diritto* (Grossi, 1997). Ciononostante, tali forme di organizzazione sociale e di gestione fondiaria, più o meno istituzionalizzate dalle comunità locali in epoca medievale, continuano a permettere agli abitanti di diverse aree montane e agricole italiane di praticare forme di autogestione collettiva del territorio.

Un apparente cambio di passo da parte dei legislatori statali si registra nel 2017 con la promulgazione della legge di attuazione costituzionale n. 168, la quale istituisce la figura giuridica dei *domini collettivi* quale "ordinamento giuridico primario delle comunità originarie", unicamente "soggetto alla Costituzione, dotato di capacità di autonormazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale" (L. 20 novembre 2017, n. 168, art. 1). In relazione alle connessioni tra *legal pluralism* e i casi studio, tale legge risulta di fondamentale importanza in ragione della pluriordinalità che sancisce. Secondo l'analisi di Giulietti (2018), sono tre le prospettive secondo cui approcciarsi ad essa. In primo luogo, costituisce la meta di un'evoluzione giurisprudenziale in materia di assetti fondiari collettivi volta a riconoscere il diritto ad esistere degli stessi, con particolare riferimento alla loro insita importanza ambientale, sociale ed economica. In seconda battuta, la legge rappresenta una fondamentale testimonianza culturale in ragione del manifesto riconoscimento del carattere di originarietà degli ordinamenti giuridici dei domini collettivi, rilevante constatazione della loro dimensione ontologica autonoma e prestatuale, seppur vengano sottoposti alla fonte costituente dell'ordinamento nazionale². Tale constatazione è

² Infatti, sono i principi costituzionali a delineare i limiti entro cui si esprime la capacità di autonormazione delle istituzioni collettive.

rilevante poiché “riconosce le proprietà collettive quale realtà giuridica composta e complessa, fondata sull’organizzazione sociale oggetto di originaria autonormazione, suscettibile di aver definito un modello giuridico, oltre che economico e sociale” (Giulietti, 2018, p. 1045). In terzo luogo, costituisce anche il punto di partenza da cui proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione dei domini collettivi. Si registra quindi il riconoscimento giuridico da parte dello Stato italiano della proprietà collettiva, quale *tertium genus* nell’ordinamento nazionale (Grossi, 2012, p. 11). Pertanto, secondo Grossi (2012), la presente legge è espressione del pluralismo sociale e giuridico permeante ogni campo sociale, dal cui riconoscimento conseguono i domini collettivi come pluralità di ordinamenti giuridici concorrenti a quello statale.

Se prendiamo il macro-spazio sociopolitico entro cui tali domini collettivi si trovano – l’Italia – possiamo guardare ad essi come a una pluralità di campi sociali, intesi come siti di produzione normativa, ognuno dei quali con le proprie ideologie, valori e strategie, che plasmano i rispettivi processi di territorializzazione. Dunque, lo spazio sociopolitico italiano risulta costellato di campi sociali giuridicamente autodeterminatisi, i quali territorializzano specifici ordini sociali rispondenti a quelle fondazioni antropologiche prima illustrate. Se il mantenimento dell’ordine sociale è realizzato sia attraverso le pratiche spaziali dell’organizzazione territoriale, come l’implementazione di rapporti di proprietà collettiva, che mediante la cristallizzazione dello stesso entro uno *spazio giuridico*, inteso come un insieme di elementi normativi regolanti le interazioni nello spazio e nel tempo (Burchardt, 2022, p. 519), risulta così evidente che spazio e diritto non rappresentano ambiti analitici separati ma, piuttosto, sono coinvolti in un processo di mutua costituzione (Delaney, 2015). In particolare, il diritto è territoriale nei termini in cui plasma vincolanti relazioni di accesso, inclusione, preassegnazione, subordinazione e così via, fra gli attori: esso influenza le relazioni tra gli individui, con gli oggetti e con lo spazio, risultando così, in ultima istanza, al contempo *setting* e forma delle relazioni sociali (Brighenti, 2006). Pertanto, le relazioni, attraverso cui lo spazio diventa territorio, sono mediate e organizzate da diversi ordini giuridici che orientano i comportamenti degli attori nello spazio.

In questo senso entra in gioco la letteratura sul pluralismo giuridico. Nel caso dei domini collettivi, il concetto di diritto è strettamente legato a quello di proprietà. Infatti, all’interno del territorio italiano troviamo distinti ordinamenti giuridici che regolano i rapporti di proprietà: se da un lato l’ordinamento statale prevede unicamente due forme proprietarie riconducibili alla dicotomia pubblica-privata, dall’altro gli ordinamenti dei domini collettivi organizzano le proprie terre secondo rapporti di proprietà di tipo collettivo. In relazione a ciò, Congost (2003) dimostra che il diritto, e quindi anche i diritti di proprietà, non è riconducibile unicamente a quello prodotto dalle istituzioni statali, ma piuttosto comprende tut-

te le pratiche consuetudinarie radicate nella popolazione. Tanto il diritto in generale quanto la nozione di proprietà in particolare emergono in maniera relazionale (anche) dalle consuetudini locali saldamente collocate nella coscienza popolare. Esse costituiscono quello che viene definito *diritto vivente*, inteso come dimensione giuridica fattuale, determinata da fatti consuetudinari vitali e strutturali, in opposizione all'astratto e statico diritto civile (Grossi, 1990, p. 522). Così, l'apprensione originaria della terra e la sua consuetudinaria gestione secolare vanno a sostanziare rispettivamente l'idea di (com)proprietà fondiaria e le regole giuridiche – il diritto – secondo cui organizzarla. È proprio a partire da questa pluralità di fonti del diritto, connessa ad una concezione non-statale di diritto e proprietà, che si sostanzia il concetto di pluralismo giuridico. In particolare, il legame che sussiste tra diritto – inteso come emergente da una pluralità di campi sociali – e proprietà – nella sua accezione relazionale, dinamica e non-statale – dà luogo ad un pressoché infinito ventaglio di possibili scelte giuridiche e proprietarie che, nel caso dei domini collettivi, prende la forma della comproprietà solidale a carattere intergenerazionale.

Allo stesso tempo, però, questi distinti ordinamenti giuridici interagiscono nella regolamentazione di determinate attività svolte su uno stesso spazio, così sovrapponendosi e mescolandosi. In riferimento a ciò, quindi, i domini collettivi costituiscono quelli che S.F. Moore (1978, p. 29) chiama “campi sociali semi-autonomi”, intesi come *loci* normativi fondamentali generanti regole, consuetudini e simboli propri, ma contemporaneamente vulnerabili a regole, consuetudini e simboli emanati da altri campi sociali esterni. Pertanto, si è sempre in una situazione di interconnessione fra i molteplici campi semi-autonomi esistenti, dalla cui interazione si determinano relazioni di negoziazione, conflitto o cooperazione, in questo caso rispetto alla gestione delle terre collettive.

Per riassumere, il pluralismo giuridico esistente nello spazio sociopolitico italiano si esprime nell'esistenza di molteplici *loci* sociogiuridici, da cui deriva la produzione di diversi ‘diritti’ e la territorializzazione di diversi assetti proprietari. Tale pluralità di regimi giuridici è concomitante all'intrinseco pluralismo normativo di ogni spazio sociale: il concetto di pluralismo giuridico si riferisce all'eterogeneità normativa che investe tali spazi (Griffiths, 1986). Ne consegue che una situazione giuridicamente pluralistica si verifica ogniqualvolta ordini e istituzioni giuridiche non sono sussumibili entro un sistema unico, coerente ed esclusivo, poiché le rispettive fonti giuridiche derivano dalle molteplici e sovrapposte attività auto-normative di ciascun campo sociale semi-autonomo.

In secondo luogo, all'autonomia normativa, gestionale, patrimoniale e statutaria dei domini collettivi³ consegue la capacità di costruire e territorializzare specifici ordini sociali e giuridici, forieri di possibilità generative in termini sociali, ambientali e politici.

³ Riconosciute dalla legge n. 168 del 2017, ma storicamente esercitate *de facto*.

3.2 *Pluralismo di sistemi interno ad un sistema. I casi studio delle Comunanze Agrarie di Bagnara e Vepri.* – Le Comunanze Agrarie qui considerate sono due istituzioni comunitarie, le cui origini risultano essere precedenti alla nascita dello Stato italiano in termini di secoli, così come i relativi ordinamenti giuridici.

La Comunanza Agraria di Vepri appare storicamente documentata per la prima volta in un atto notarile del 1524, delimitante i confini tra i Comuni di Massa Martana e Vepri, nel quale si stabilì l'appartenenza di porzioni di terreno all'*Universitas et homines castri Veprium*. Questi uomini del castello di Vepri, raccolti nell'*Universitas Homines Castri Veprium*, indicata ancora nel Catasto Pontificio del 1603 e diverse altre volte a partire dalla metà del Cinquecento, erano definiti come proprietari dei fondi illustrati nell'atto di terminazione (Ciani, 2001). Altre comparizioni documentali si ebbero tra il 1763 e 1764, in relazione a cause per la designazione di confini tra i Comuni di Todi e Massa Martana, nelle quali l'*Universitas et homines Castri Veprium* è indicata come tale, e non come *Comunitas*, per distinguerla dai Comuni litiganti (Ciani, 2001). L'istituzionalizzazione formale della Comunanza Agraria di Vepri avvenne nel 1900, in relazione alle direttive della legge n. 397/1894, con cui si diede l'opportunità agli abitanti della frazione di costituirsi in Comunanza Agraria grazie alla presenza di atti ufficiali che testimoniavano l'esistenza storica dell'istituzione collettiva sin dal 1500.

L'origine dell'Università Agraria di Bagnara – oggi anche Comunanza – si colloca nel 1343, con il primo antico documento che nomina l'*Universitas Hominum Bagnariae*. Si tratta di un istrumento redatto sotto il pontificato di Papa Clemente VI, nel quale si attesta l'acquisizione di pascoli e boschi da parte di tal Sabbato Putij *pro ipsia balia hominibus et personis dictae balie et Universitatis* (per sé e per conto di alcune famiglie di Bagnara), con l'indicazione dei relativi confini. Se questo atto si pone all'origine dell'Università degli Uomini della Balia di Bagnara, essa risulta essere di natura privatistica e chiusa, nei termini in cui all'Università, quale istituzione titolare delle terre collettive, appartengono solo le famiglie discendenti dalle dodici stirpi originarie, indicate in tale documento (Università Agraria Bagnara, 2016). Da questa data in poi risultano essere numerosi i documenti che interessano l'Università di Bagnara, a testimonianza della vitalità e della centralità di questa istituzione collettiva in relazione alla collettività che l'ha costituita. Del 1407 è il primo verbale (documentato) di adunanza generale degli Uomini della Balia di Bagnara, nel quale risulta che essa era originariamente costituita, organizzata e retta da statuti propri e possedeva diversi beni, detti *Bona Comunalia*, i quali non potevano essere alienati, donati o trasferiti al di fuori di detta balia da parte dei membri dell'istituzione senza l'autorizzazione di quest'ultima. Seppur inizialmente limitata ai discendenti delle famiglie originarie, l'Università (divenuta anche Comunanza) Agraria di Bagnara ha eliminato ogni differenziazione tra originari e non-originari tramite l'approvazione di un nuovo statuto nel 1938.

Lo Statuto è il documento fondamentale attraverso cui l'istituzione collettiva esponenziale della comunità produce il proprio ordine giuridico. Esso, proprio in ragione del fatto che costituisce la fonte giuridica più rilevante, deve essere approvato dall'assemblea generale degli utenti, insieme ad ogni eventuale modifica o integrazione. Tale documento regola costituzione e scopi, patrimonio, organi, elezioni, amministrazione, finanza e contabilità, utenti e diritti di utenza, contravvenzioni. Per quanto riguarda la procedura contravvenzionale, "si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale", e, nel caso dell'Università di Bagnara, "con l'avvertimento che il sindaco si intende sostituito dal presidente dell'Università"⁴. Inoltre, gli statuti concludono con il rinvio alle norme previste nel regolamento degli usi civici della Comunanza Agraria, alle norme di legge e ai regolamenti generali e speciali (in quanto applicabili), rispetto a tutto ciò che non è specificatamente previsto dagli statuti stessi.

Altro documento rilevante per la formazione dell'ordine giuridico di ciascun dominio collettivo è il regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico. Anzitutto, tali regolamenti si pongono come scopo primario la tutela del patrimonio collettivo, per lo più ambientale, in ottica intergenerazionale, quale obiettivo di massima costituente il senso dell'esistenza di queste istituzioni. Così, individuati come diritti di uso civico quelli di legnatico e di pascolo, ma anche, tra le facoltà minori, l'esercizio dell'uso civico della raccolta dei tartufi, il regolamento provvede a regolarne le modalità d'esercizio mantenendo sempre come priorità la salvaguardia delle risorse ambientali e la tutela dell'assetto territoriale. In tal senso, sono in esso indicati il funzionamento effettivo mediante cui esercitare tali diritti (quando, dove e come), le operazioni e le attrezzature ammesse o vietate, le limitazioni all'esercizio e altri aspetti collaterali. Infine, "al controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, oltre a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria"⁵.

Dall'analisi di statuti e regolamenti si evince che gli ordini giuridici dei domini collettivi non sono determinati solo ed esclusivamente da proprie operazioni giuridiche, ma anche dall'interconnessione con le regolamentazioni previste ed imposte da altri campi sociogiuridici. Tale interconnessione è evidente sia nell'applicazione di normative esterne (statali, regionali e comunali) in relazione ad ambiti non disciplinati dai propri atti normativi⁶, che nel controllo da parte degli organi di polizia sull'osservanza delle norme di comportamento previste. La regolamentazione giuridica di tutto ciò che è permesso o proibito nell'ambito delle terre collettive è

⁴ Si tratta di citazioni provenienti dagli Statuti delle Comunanze Agrarie di Viepri e Bagnara.

⁵ Citazione proveniente dal Regolamento della Comunanza Agraria di Viepri.

⁶ Ad esempio, nei riguardi delle attività di raccolta funghi o caccia, per le quali si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti regionali.

determinata dalla sovrapposizione di diverse normative, prescrizioni, leggi, regolamenti e consuetudini, originanti dalla produzione giuridica facente capo a diversi campi sociali.

Tale dinamica si ripropone anche nell'ambito della gestione patrimoniale. Riassumendo nella tabella sottostante (Tab. 1) le fasi della gestione delle terre collettive e gli attori coinvolti, si può notare come la stessa si articoli sovrapponendo le attività di diversi attori.

Tab. 1 - Gestione delle terre collettive, prima e dopo la legge regionale n. 28/2001

	<i>Gestione precedente alla legge regionale n. 28 del 2001</i>	<i>Gestione attuale, successiva alla legge regionale n. 28 del 2001</i>
<i>Piano di Gestione Forestale (PGF)</i>	– Milizia Forestale (fino al 1945) e poi Corpo Forestale (dal 1945) – Comunità Montane (dal 1971)	– Comunanze Agrarie – Agenzia Forestale Regionale (o studio associato)
<i>Marcatura</i>	– Milizia e poi Corpo Forestale – Utenti Comunanze	– Utenti Comunanze – Tecnici (Agenzia Forestale Regionale)
<i>Taglio</i>	– Utenti Comunanze – Comunità Montane	– Utenti Comunanze – Aziende esterne private
<i>Controllo</i>	– Milizia e poi Corpo Forestale (durante e dopo gli interventi) – Guardaboschi della Comunanza	– Carabinieri Forestali (post-intervento)

Fonte: tabella dell'autore.

Inizia così a rendersi evidente la caratterizzazione giuridicamente pluralistica dello spazio sociopolitico italiano, in relazione ai domini collettivi. La situazione di costante interconnessione tra i molteplici campi sociali semi-autonomi esistenti (domini collettivi, Stato, Regioni, Comuni, Unione Europea⁷), da cui consegue la sovrapposizione e il mescolamento di variegati ordinamenti giuridici, è rintracciabile, ad esempio, in tre ambiti: la capacità di autonormazione, la regolamentazione giuridica delle terre collettive e la gestione del patrimonio collettivo.

⁷ In questo articolo, le direttive comunitarie europee, giuridicamente vincolanti ed influenti, non sono state considerate per ragioni di spazio.

Rispetto alla prima, se queste istituzioni hanno la capacità di organizzarsi secondo regole proprie, democraticamente e collettivamente concepite, rimangono comunque vincolate a farlo nel rispetto delle norme costituzionali, espressione di un altro ordine giuridico ed emanate da un altro campo sociale, che va appunto a sovrapporsi e mescolarsi con quello proprio dei domini collettivi.

Riguardo al secondo aspetto, abbiamo appena visto come la regolamentazione delle terre collettive sia determinata dalla sovrapposizione di diversi ordinamenti giuridici. Tendenzialmente ciò avviene in maniera complementativa attraverso rimandi e rinvii mirati, ma talvolta anche in modo confliggente qualora gli obiettivi delle prescrizioni siano in conflitto.

In relazione al terzo aspetto, se i domini collettivi hanno la facoltà di pianificare (semi)autonomamente la gestione dei propri territori attraverso l'elaborazione di un Piano di Gestione Forestale, esso però deve essere approvato dall'Agenzia Forestale Regionale, che lo valuterà secondo i criteri definiti dalla legge regionale, quindi, ancora, espressione di un altro ordine giuridico ed emanate da un altro campo sociale. Inoltre, il controllo sulla correttezza degli interventi effettuati viene operato da un'ulteriore entità, legata al campo sociale statale, ovvero i Carabinieri Forestali. Ecco, quindi, tre esempi empirici di come le azioni (giuridiche) dei diversi soggetti – le quali si possono complementare, supportare, confliggere o ignorare – hanno sempre luogo in contesti di multipli e sovrapposti campi sociali semi-autonomi. Tali risultati empirici dimostrano la mendacità dell'idea di centralismo giuridico, suffragando piuttosto la coesistenza e l'interazione tra molteplici regimi giuridici entro uno stesso spazio sociopolitico, in questo caso quello italiano. Infatti, è ciascun ordinamento giuridico coinvolto, e non solo quello dello Stato, a concorrere alla determinazione delle modalità di gestione delle terre collettive, delle azioni permesse e/o proibite in esse e delle sanzioni previste rispetto ad eventuali violazioni. Così, alle norme comunitarie contenute negli statuti e nei regolamenti collettivi sono talvolta affiancati rimandi alle prescrizioni vigenti delle istituzioni pubbliche dello Stato, il quale assume anche una funzione di controllo sul rispetto delle stesse.

Ma quali caratteristiche empiricamente specifiche assume tale condizione di pluralismo giuridico, nel quadro del campo sociale dello Stato italiano ed in relazione alle Comunanze Agrarie?

Nel tentativo di rispondere a questa domanda, ricorrerò alle proposizioni suggerite da Benda-Beckmann (2002). Secondo l'autore, si parla di pluralismo giuridico nel momento in cui una stessa situazione o persona potrebbe essere soggetta a più di un ordine o regime giuridico. In altre parole, in tali casi le azioni delle persone non possono essere semplicemente inquadrare entro il 'loro' ordinamento giuridico, a dimostrazione del carattere duplice e parallelo, complesso e sovrapposto, delle forme giuridiche.

In primis, occorre distinguere tra pluralismo interno a un sistema giuridico (generalmente quello dello Stato) e pluralismo di sistemi (Benda-Beckmann, 1979). In riferimento al nostro caso, tale distinzione non appare così immediata. Infatti, se da un lato abbiamo visto che i domini collettivi (e i relativi ordini giuridici) nascono in precedenza allo Stato italiano (risultando così alieni ed estranei a tale entità di origine più recente) e costituiscono una pluralità di ordinamenti giuridici originari concorrenti a quello statale (risultando così paralleli ad esso), dall'altro essi si trovano sottoposti alle norme e ai principi costituzionali, comunque espressione dell'ordinamento statale italiano. In ragion di ciò, ritengo che si tratti di una forma ibrida di pluralismo giuridico che, seppur costituita da una pluralità di sistemi giuridici, fa ricadere tale pluralità sistemica entro i confini della fonte giuridica più alta dell'ordinamento statale. In altre parole, potremmo definire questa situazione come *pluralism of systems-internal pluralism* (pluralismo di sistemi interno ad un sistema).

Calandosi ancora più nel dettaglio empirico, occorre analizzare le varie sfaccettature che caratterizzano gli ordini giuridici e di conseguenza le situazioni di pluralismo giuridico. Tenterò di riassumerle nella seguente tabella (Tab. 2), per poi spiegarle.

Tab. 2 - Riassunto delle caratteristiche tipizzanti (la coesistenza de) gli ordini giuridici

<i>Ordine giuridico</i>	<i>Comunanze Agrarie</i>	<i>Stato italiano</i>
<i>Spazio sociopolitico (o strato di organizzazione sociale)</i>	Comunità / Terre comunitative	Nazione / Territorio nazionale
<i>Scala geografica</i>	Locale	Nazionale
<i>Fonti giuridiche</i>	Scritte / consuetudinarie	Scritte / consuetudinarie
<i>Conoscenza delle persone</i>	Multi-legale	Multi-legale
<i>Normazione dello status di</i>	Cose, istituzioni, relazioni sociali (multi-normatività)	Persone, cose, organizzazioni, istituzioni, relazioni sociali (multi-normatività)
<i>Coinvolgimento giuridico delle persone</i>	Comunitarismo e reicentrismo	Individualismo, statismo, liberalismo
<i>Coinvolgimento delle forme giuridiche</i>	Intero sistema giuridico (riferito alle terre comunitative)	Intero sistema giuridico (riferito al territorio nazionale)

Fonte: tabella dell'autore.

A partire dalla definizione di pluralismo giuridico come coesistenza di più ordini giuridici all'interno di un dato spazio sociopolitico, risulta necessario individuare gli ambiti che caratterizzano tale coesistenza, "where we have to look for it" (Benda-Beckmann, 2002, p. 65).

Anzitutto, secondo Benda-Beckmann (2002), è cruciale chiarire a quale livello di organizzazione sociale (spazio sociopolitico) esistono i determinati ordini giuridici, al fine di indicare a quale scala geografica si fa riferimento. Nel nostro caso, si rileva la localizzazione dell'ordine giuridico delle Comunanze Agrarie al livello socio-organizzativo comunitario, in quanto esso è prodotto dalla comunità stessa che compone l'istituzione collettiva e regola primariamente quest'ultima nell'ambito dell'esercizio dei diritti d'uso civico; inoltre, esso si protende esclusivamente entro i confini delle terre comunitative di proprietà delle Comunanze, al di fuori delle quali vige l'ordinamento giuridico statale. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano, di cui si suggerisce la coesistenza, si pone al livello socio-organizzativo della nazione, poiché infatti proietta il proprio raggio d'azione sull'intero territorio nazionale, includendo al suo interno le terre comunitative e sovrapponendosi così agli ordini giuridici comunitari, in riferimento alle tematiche non regolamentate da questi ultimi. Di conseguenza, la scala geografica su cui agiscono gli ordini giuridici comunitari è quella locale, mentre l'ordinamento giuridico statale agisce su scala nazionale.

Successivamente, se il diritto ha molte esistenze, la coesistenza di più ordini giuridici è individuabile in almeno quattro ambiti (Benda-Beckmann, 2002). Il primo è costituito dalla pluralità di fonti giuridiche che, nel caso preso in esame, sono sia scritte che consuetudinarie, sia in riferimento all'ordine giuridico dei domini collettivi che a quello statale. La presenza di fonti del diritto diverse da quelle dello Stato è il risultato storico dell'apprensione originaria delle terre operata dalle comunità locali, le quali hanno prodotto norme regolamentative specifiche in relazione alle terre apprese, modellate sulla base delle modalità consuetudinarie di gestione territoriale e patrimoniale. A tal proposito occorre notare, infatti, che le fonti consuetudinarie risultano nettamente più rilevanti e incisive nell'ambito delle Comunanze Agrarie, mentre le disposizioni pubbliche applicabili in riferimento alla gestione dei patrimoni delle istituzioni comunitarie si riferiscono sempre a leggi scritte apposite, siano esse statali, regionali e/o comunali.

Il secondo è legato alla conoscenza delle persone, nei termini in cui esse sono spesso "multi-legal, [meaning that they] know some law of different legal systems" (Benda-Beckmann, 2002, p. 66). In rapporto all'ordine giuridico sia delle Comunanze che dello Stato, si rileva effettivamente la multi-legalità degli utenti intervistati, i quali conoscono tanto le norme collettive comunitarie quanto quelle statali. Inoltre, essi sono altrettanto consapevoli del mescolamento dei due ordini giuridici, in particolare dell'applicazione sovrapposta, duplice e ibrida di questi. Pertanto,

seppur a livello teoretico-concettuale non sembra esservi alcuna intuizione rispetto all'esistenza di situazioni di pluralismo giuridico in Italia, al contrario gli utenti delle Comunanze Agrarie umbre in esame si dimostrano consapevoli di tale complessità normativa mediante lo svolgimento delle pratiche di gestione patrimoniale, orientate simultaneamente da differenti prescrizioni legali.

Il terzo ambito si riferisce agli status che risultano normati dai diversi ordini giuridici, i quali possono variabilmente avere ad oggetto persone, cose (risorse), organizzazioni, istituzioni, relazioni sociali. La produzione giuridica delle Comunanze regola cose (la terra, il bosco, i pascoli), istituzioni (la Comunanza stessa) e relazioni sociali (rapporti di proprietà), mentre quella statale, essendo onnicomprensiva, norma tutti gli status elencati. Occorre aggiungere che tali status giuridici mostrano talvolta concezioni tra loro contraddittorie, risultando in una situazione di multi-normatività. L'esempio più evidente di ciò è dato dalla normazione dei rapporti di proprietà: se l'ordinamento giuridico statale prevede che essi possano configurarsi esclusivamente come di proprietà pubblica o privata individuale, l'ordine giuridico dei domini collettivi fornisce una concezione divergente rispetto a tale dicotomica regolamentazione attraverso l'implementazione di uno status giuridico dei rapporti di proprietà di tipo collettivo.

Infine, il quarto ambito si riferisce al coinvolgimento giuridico delle persone, in termini di processi ed interazioni sociali, inteso come l'orientamento o la costrizione delle azioni in rapporto al diritto (Benda-Beckmann, 2002). In tal senso, appare evidente come l'ordine giuridico delle Comunanze orienti le azioni degli utenti verso comportamenti concordi ai principi che lo sostanziano, ovvero il comunitarismo e il reicentrismo incontrati nel primo capitolo, mentre l'ordine giuridico statale, basato su presupposti diversi, induce conseguentemente ad azioni diverse, legate ad un orientamento individualistico (in termini di proprietà), liberale (piuttosto che vincolato ad obblighi reciproci) e segnato dalla sottoposizione ad un'autorità decisoria superiore (lo Stato). Ciò dimostra quanto affermato da Brighenti (2006), ovvero che la territorialità del diritto è da rintracciarsi nel processo, da esso operato, di plasmazione delle relazioni tra gli individui, con gli oggetti e con lo spazio. A tal proposito, i risultati empirici mostrano l'intersecarsi di più territorialità giuridiche, espressione di diversi 'diritti', nella modellazione delle relazioni sociali, ambientali, economiche e politiche aventi luogo nelle comunità in studio. Da un lato, quindi, la territorialità del diritto prodotto dalle Comunanze promuove relazioni socialmente orientate e ambientalmente armoniche, incentivando tanto l'aggregazione sociale comunitaria quanto la tutela intergenerazionale e solidaristica dei beni collettivi; contemporaneamente, l'imperativo di sfruttamento delle risorse e di crescita economica risulta attenuato in rapporto alle esigenze socioambientali. Dall'altro lato, la territorialità del diritto statale orienta le relazioni secondo valori individualistici e antropocentrici, ponendo al massimo gradino la dimensione eco-

nomica delle cose, e determinando così dinamiche estrattive e alteranti gli equilibri socioecologici.

In aggiunta, l'ultima riga della tabella è riferita alla precedente osservazione sulla distinzione tra pluralismo interno a un sistema giuridico e pluralismo di sistemi. Con la sottoposizione degli ordinamenti giuridici dei domini collettivi alla Costituzione italiana, si è configurata una situazione di pluralismo di sistemi internalizzato entro un sistema. In altre parole, il sistema giuridico statale ha assimilato e riconosciuto i sistemi giuridici delle comunità locali, determinando quello che Griffiths definirebbe come 'pluralismo giuridico debole'.

A fronte di questa panoramica, emerge una tipologia di pluralismo giuridico empiricamente specifica, risultante, da un lato, dall'interrelazione di una serie di processi storico-sociali, alle volte particolaristici e altre volte trasversali a livello nazionale. Dall'altro, essa è il risultato empirico di multiple e complesse interazioni tra leggi, norme e consuetudini provenienti da e aventi luogo in diversi *setting* giuridici.

4. (IN)CONCLUSIONI E SPAZI DEL POSSIBILE. – Il presente articolo introduce e approfondisce il pluralismo giuridico che si esprime nello spazio sociopolitico italiano in relazione all'esistenza dei domini collettivi. Parallelamente al diritto dello Stato, infatti, esistono molteplici ordini giuridici comunitari fondati, dal basso verso l'alto, su relazioni sociali, obbligazioni socioambientali reciproche e vincoli condivisi. Tale coesistenza implica il dispiegamento di intrecciati e sovrapposti processi di regolamentazione giuridica, determinanti una condizione di complessa eterogeneità normativa.

A partire dalla revisione bibliografica e dalla discussione del concetto di pluralismo giuridico – inerente al filone delle *legal geographies* attorno a cui si sta attualmente sviluppando un crescente interesse accademico – emergono alcuni elementi comuni nel dibattito teorico, quali spunti di riflessione capaci di tracciare gli assi iniziali del ragionamento. Si nota in tal senso una convergenza tra le argomentazioni autoriali rispetto a tre punti principali, ovvero la necessità di individuare e indagare fonti del diritto tra loro differenti ma compresenti in uno stesso spazio sociopolitico, l'obiettivo di contrastare l'idea di centralismo giuridico, e il riconoscimento di processi di usurpazione di terre storicamente possedute e gestite da comunità locali in nome di tale centralismo.

In relazione a questi punti, risulta quindi dirimente approfondire il fenomeno dei domini collettivi italiani quali istituzioni giuridicamente pluralistiche. L'inquadramento generale di questi, elaborato analizzandone sia le peculiarità giuridiche che le fondazioni socio-antropologiche, denota un quadro caratterizzante l'organizzazione fondiaria collettiva quale assetto proprietario comunitaristico e reicentrico, solidaristico e progettuale, organizzato secondo rapporti funzionali, collettivistici e non-potestativi tra comunità e risorse territoriali, che ne garantiscano la preservazione intergenerazionale. Infatti, le scelte giuridiche connesse alle forme di

proprietà collettiva evidenziano la territorializzazione di progetti sociali e comunitari basati sulla volontà di mantenere equilibrati i rapporti socioambientali. In particolare, in riferimento alla legge statale 168/2017 che sancisce l'originarietà e la primarietà degli ordinamenti giuridici dei domini collettivi, l'articolo si sofferma sulle connessioni tra questi ultimi e l'idea di pluralismo giuridico che vanno a sostanziare. Mettendo in dialogo i concetti di diritto e proprietà (nelle loro accezioni non-statali), viene mostrato come i domini collettivi costituiscono *campi sociali semi-autonomi* che orientano le relazioni aventi luogo entro gli spazi di riferimento, in continua interrelazione con altri campi sociali (quali lo Stato, le sue ramificazioni pubbliche, l'Unione Europea). Da questa continua, sovrapposta e molteplice interrelazione – a volte conflittuale, altre volte complementativa – si sostanzia il pluralismo giuridico esistente nello spazio sociopolitico italiano, espresso proprio nell'esistenza di molteplici *loci* sociogiuridici determinanti la produzione di diversi 'diritti' e la territorializzazione di diversi assetti proprietari. Ne consegue che situazioni giuridicamente pluralistiche si verificano ogniqualvolta ordini e istituzioni giuridiche non sono sussumibili entro un sistema unico, coerente ed esclusivo, poiché le rispettive fonti giuridiche derivano dalle molteplici e sovrapposte attività auto-normative di ciascun campo sociale semi-autonomo.

Proseguendo l'analisi, mediante l'approfondimento dei casi studio delle Comunanze Agrarie di Bagnara e Viepri è stato possibile identificare la tipologia empiricamente specifica di pluralismo giuridico connessa a tali istituzioni comunitarie, quella che è stata definita come pluralismo di sistemi interno ad un sistema. Infatti, se da un lato i domini collettivi nascono in precedenza allo Stato italiano e costituiscono una pluralità di ordinamenti giuridici originari concorrenti a quello statale, dall'altro essi si trovano sottoposti alle norme e ai principi costituzionali, comunque espressione dell'ordinamento statale italiano.

Dunque, l'interconnessione esistente tra pluralismo giuridico (come produzione giuridica sovrapposta in maniera multi-livello) e diritti di proprietà (generanti specifici assetti proprietari) dà forma a plurimi e unici *pattern* di produzione di spazio, territorio e persone, parimenti a plurimi e unici percorsi di sviluppo, strettamente legati a tali condizioni giuridiche e proprietarie. In tal senso, alcune possibili implicazioni, legate all'attuale (r)esistenza di istituzioni collettive prestatuali volte a mantenere i propri ordini giuridici, sociali e politici, gravitano attorno alle potenzialità prospettive di queste.

Se il diritto rappresenta il mezzo più potente attraverso cui trasformare un'interpretazione del mondo in agire sociale, ne consegue oggi la necessità di costruire un diritto ecologico, un'ecologia del diritto, ovvero un ordinamento collocato in seno alle comunità ecologiche, organizzato in base alle loro esigenze intergenerazionali, che possa superare il meccanicismo estrattivo delle istituzioni giuridiche statali e proprietarie. In riferimento a ciò, i domini collettivi sembrano porsi esattamente in questa direzione, laddove permettono il soddisfacimento dei tre obietti-

vi di fondo individuati da Mattei e Capra (2017): la restituzione del diritto, quale bene comune, alle reti di comunità, capaci di costruire ordini giuridici condivisi a livello di valori e finalità e armonici rispetto alle condizioni e ai bisogni locali; il conferimento di sovranità alla comunità, quale rimedio contro l'alienazione delle persone nei confronti dell'ambiente, della politica e del diritto, al fine di decentrare e diffondere il potere decisionale all'interno di sistemi collettivi e democratici; la trasformazione della proprietà in elemento generativo attraverso la configurazione dell'accesso e della gestione del territorio e delle risorse – quali beni comuni – secondo modalità collettive e reticolari. Sono queste le positività in termini sociali, ambientali ed etico-politici dei domini collettivi.

In questo senso, il diritto all'autodeterminazione delle comunità locali, consacrato giuridicamente nell'ambito dei domini collettivi, può anche rappresentare un utile strumento volto a contrastare gli attuali processi – promossi dalle leggi dell'Unione europea, parimenti coinvolte nella rete di interrelazioni tra ordinamenti giuridici che investe la gestione dei beni comuni dei domini collettivi – di conversione di terreni a vocazione agricola, spesso di alto valore patrimoniale, in aree artificializzate e destinate unicamente alla produzione energetica. La diffusione di tali monoculture energetiche in nome della cosiddetta *transizione verde*, spiccatamente marcata nell'Italia Meridionale, da un lato non rispetta i diritti decisionali delle comunità residenti, e dall'altro estrae benefici economici da un territorio, i quali però verranno poi goduti altrove. Pertanto, il riconoscimento e l'esercizio della (semi)sovranità comunitaria, come nel caso dei domini collettivi, può rappresentare un mezzo fondamentale che metta le comunità locali nelle condizioni di confrontarsi con, e auspicabilmente controllare, le forze economico-politiche esterne e i relativi interessi.

Per concludere, a fronte di tale panoramica emerge un quadro che, in virtù delle caratteristiche giuridico-antropologiche degli assetti fondiari collettivi, è compatibile con l'idea di associare tali esperienze collettive a reali alternative allo sviluppo *mainstream*, alle sue modalità relazionali individualistiche e atomizzanti, alle sue modalità decisionali eterodirette e centralizzate, alle sue finalità estrattive, in una cornice che proietta l'organizzazione territoriale dal basso in chiave socializzante, ecologica e democratica.

Se dinanzi alle multiple crisi attuali non sembrano essersi trovate soluzioni organizzative soddisfacenti a livello sociopolitico, soluzioni in grado di invertire le nefaste rotte di sviluppo ereditate negli ultimi secoli, potrebbe essere fruttuoso concettualizzare i domini collettivi come spazi di possibilità generativa in connessione alle positività che li contraddistinguono. Essi si fanno portatori di un ragionamento tanto semplice quanto raffinato nella sua semplicità, un paradigma comunitario e reicentrico costruito in chiave collettiva, condivisa e mutuale, che può di fatto rappresentare un'alternativa alle contemporanee modalità di organizzazione territoriale e di sviluppo, colpevoli di aver innescato quei processi distruttivi a cui oggi imputiamo le responsabilità delle crisi della nostra epoca.

Bibliografia

- Agius P., Jenkin T., Jarvis S., Howitt R. and Williams R. (2007). (Re)asserting indigenous rights and jurisdictions within a politics of place: Transformative nature of native title negotiations in South Australia. *Geographical Research*, 45: 194-202. DOI: 10.1111/j.17455871.2007.00451.x
- Asoni E. (2024). Spazio, diritto e la loro relazione: percorso e confini della *legal geography*. *Rivista Geografica Italiana*, 131(1): 5-22. DOI: 10.3280/rgioa1-2024oa17374
- Benda-Beckmann F.v. (1979). *Property in social continuity. Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: M. Nijhoff Herausgeber.
- Benda-Beckmann F.v. (2000). Legal pluralism and social justice in economic and political development. In: Crook R., Houtzager P., Newell P., a cura di, *IDS International Workshop on Rule of Law and Development*. Brighton: University of Sussex, 1-3 June 2000.
- Benda-Beckmann F.v. (2002). Who's afraid of legal pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47): 37- 82. DOI: 10.1080/07329113.2002.10756563
- Braverman I., Blomley N., Delaney D. and Kedar A., a cura di (2014). *The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*. Stanford: Stanford University Press.
- Brighenti A. (2006). On territory as relationship and law as territory. *Canadian Journal of Law and Society*, 21(2): 65-86. DOI: 10.1017/S0829320100008954
- Burchardt D. (2022). The concept of legal space: A topological approach to addressing multiple legalities. *Global Constitutionalism*, 11(3): 518-547. DOI: 10.1017/S2045381722000041
- Cattaneo C. (1851). *Su la bonificazione del Piano di Magadino. Primo Rapporto a nome della Società Promotrice*. Lugano: Tipografia della Svizzera Italiana.
- Cerulli Irelli V. (2016). Apprendere «per laudo». Saggio sulla proprietà collettiva. *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 45: 295-358.
- Ciani A. (2001). Usi civici e proprietà collettive in Umbria. Il caso dell'università Agraria di Viterbo. In: Gajo P. e Nuvoli F., a cura di, *Atti del XXXI Incontro di Studi del Ce.S.E.T.* Sassari: Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, 14-15 settembre 2001.
- Congost R. (2003). Property rights and historical analysis: What rights? What history?. *Past & Present*, 181: 73-106. DOI: 10.1093/past/181.1.73
- Costato L. (2001). Le proprietà collettive in Italia: disciplina vigente e prospettive. In: Gajo P. e Nuvoli F., a cura di, *Atti del XXXI Incontro di Studi del Ce.S.E.T.* Sassari: Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, 14-15 settembre 2001.
- Delaney D. (2015). Legal geography I. Constitutivities, complexities, and contingencies. *Progress in Human Geography*, 39(1): 96-102. DOI: 10.1177/0309132514527035
- Eagan B. e Place J. (2013). Minding the gaps: property, geography, and indigenous peoples in Canada. *Geoforum*, 44: 129-138. DOI: 10.1016/j.geoforum.2012.10.003
- Giulietti W. (2018). Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi. *Il diritto dell'Economia*, 64(97): 1041-1057.

- Gobbi O. (2005). Le terre collettive nell'esperienza delle Comunanze Agrarie marchigiane. *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2: 97-123.
- Griffiths J. (1986). What is legal pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24): 1-55. DOI: 10.1080/07329113.1986.10756387
- Grossi P. (1990). Assolutismo giuridico e proprietà collettive. *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19: 505-555.
- Grossi P. (1997). I domini collettivi come realtà complesse nei rapporti col diritto statale. *Rivista di Diritto Agrario*, 261-277.
- Grossi P. (2008). Usi civici: una storia vivente. *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 1: 19-27.
- Grossi P. (2012). Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche. *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2: 1-14.
- Grossi P. (2020). Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiari collettivi in Italia). *Diritto Agroalimentare*, 3: 513-521.
- Ingold T. (2021). Impronte nel tempo-mondo: camminare, respirare, conoscere. In: Armiero M., Giardini F., Gentili D., Angelucci D., Balicco D., Bussoni I., a cura di, *Environmental humanities Vol. 1. Scienze sociali, politica, ecologia*. Roma: Derive Approdi.
- Maddalena P. (2011). La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano. *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2: 1-13.
- Mattei U. e Capra F. (2017). *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*. Arezzo: Aboca Edizioni.
- Moore S.F. (1978). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. In: Moore S.F., a cura di, *Law as Process. An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul Press.
- Robinson D.F. e Graham N. (2018). Legal pluralisms, justice and spatial conflicts: New directions in legal geography. *Geographical Journal*, 184: 3-7. DOI: 10.1111/geoj.12247
- Rodotà S. (2013). *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. Bologna: Il Mulino.
- Schenk C.G. (2018). Islamic leaders and the legal geography of family law in Aceh, Indonesia. *Geographical Journal*, 184: 8-18. DOI: 10.1111/geoj.12202
- Shoemaker J. (2019). Transforming property: Reclaiming indigenous land tenures. *California Law Review*, 107: 1531-1607. DOI: 1015779/Z383R0PT7K
- Tamanaha B.Z. (2000). A non-essentialist version of legal pluralism. *Journal of Law and Society*, 27(2): 296-321. DOI: 10.1111/1467-6478.00155
- Università Agraria di Bagnara (2016). *Università Agraria di Bagnara. Documentazione storica*. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria. Foligno: CMF.
- Woodman G.R. (1998). Ideological combat and social observation. Recent debate about legal pluralism. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 30(42): 21-59. DOI: 10.1080/07329113.1998.10756513